



Il Presidente

ORDINANZA n. 4 dell' 8 febbraio 2021

OGGETTO: Disposizioni urgenti conseguenti al crollo della strada statale 163 “Amalfitana” in località Amalfi.

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

VISTO l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d’urgenza), sancisce “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile);



Il Presidente

PREMESSO

-che, dopo giorni di perduranti ed intense precipitazioni che hanno interessato larga parte del territorio regionale, in data 2 febbraio 2021 si sono verificati fenomeni franosi di rilevante entità, in Costiera Amalfitana e nel basso Cilento;

- che, come comunicato dalla DG Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, nella indicata data del 2 febbraio 2021, nel territorio del Comune di Amalfi, in località S. Biagio, una parte del costone sovrastante il Lungomare di Cavalieri in località La Marinella ha ceduto investendo l'imbocco del tunnel "Matteo Camera"- determinando la necessità di evacuazione di nove famiglie residenti nei fabbricati ubicati a monte della nicchia di distacco - e ha investito la sede stradale della sottostante SS163 "Amalfitana", causando la distruzione della carreggiata nel tratto interessato, con conseguente interruzione della circolazione veicolare e pedonale sulla predetta arteria, unico collegamento diretto esistente tra i Comuni costieri del comprensorio, tanto che per consentire agli studenti il rientro alle proprie abitazioni sono stati anche predisposti servizi di trasporto via mare, con il supporto della Capitaneria di Porto;
- che, in considerazione della gravità della situazione, con nota del Presidente della Regione prot. n. 2121 del 3 febbraio 2021, è stato chiesto al Dipartimento della Protezione Civile con urgenza un sopralluogo nelle località maggiormente colpite e l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della deliberazione di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale di cui all'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, con riserva di invio del *Rapporto speditivo dell'evento idrogeologico* e della *Ricognizione speditiva dei fabbisogni più urgenti* riconducibili alle misure di cui all'art. 25 co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018;
- che con successiva nota del Presidente della Regione prot. n. 2319/UDCP/GAB del 5 febbraio 2021, tenuto conto che l'interruzione della Statale Amalfitana impone ai mezzi di trasporto, compresi quelli di soccorso sanitario, percorsi alternativi - molto più lunghi e disagiati - attraverso i territori dei Comuni di Positano e Sorrento o Furore e Agerola, è stato rappresentato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento della Protezione civile che *"la Strada Statale Amalfitana costituisce, come noto, l'arteria di collegamento tra i Comuni della costiera e pertanto la sua completa interruzione - conseguita agli eventi sopra indicati - comporta enormi disagi e gravissimi rischi di isolamento della popolazione, per l'attuale impossibilità di transito di mezzi di trasporto e di soccorso. In ragione della situazione, con nota n. 61596 del 4 febbraio u.s., la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ha richiesto il concorso del Ministero della Difesa per ogni necessaria iniziativa congiunta volta ad apprestare contingenti misure urgenti a tutela della popolazione. La gravità dell'evento e il relativo impatto sulle condizioni di vita della popolazione insediata sul territorio costiero impongono, peraltro, l'immediata adozione di una determinazione governativa straordinaria ed urgente, ai sensi della normativa sopra richiamata, indispensabile a consentire la pianificazione e realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dei luoghi e al ripristino dei collegamenti con l'urgenza richiesta della esigenze di tutela della vita e della salute dei cittadini coinvolti"* ed è stata richiesta *"l'adozione, ad horas della deliberazione di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, con ogni conseguenza sul piano del regime straordinario al fine della realizzazione di quanto necessario a ripristinare ineludibili ed urgenti condizioni di sicurezza"*;



Il Presidente

PREMESSO altresì,

- che, in data 6 febbraio 2021, nelle more delle determinazioni del Governo centrale in ordine alla richiesta urgente formulata dal Presidente della Regione ai sensi dell'art.24 del Codice della Protezione civile, nel corso della riunione operativa svolta presso l'Ufficio del Genio Civile di Salerno tra gli uffici regionali, l'ANAS, il Sindaco di Amalfi, la Protezione Civile regionale, l'Autorità di Bacino del Distretto Appennino meridionale, sono stati individuati gli interventi indefettibili ed urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino della viabilità e si è preso atto delle gravissime criticità connesse all'attuale situazione di parziale isolamento dei Comuni interessati e ai gravissimi rischi alla salute ed incolumità pubblica derivanti dalle difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso urgente, nelle more degli urgenti lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità;

RILEVATO

- che, con nota del 7 febbraio 2021, ad oggetto "Conseguenze frana di Amalfi su gestione emergenze e mobilità in Costiera Amalfitana - SS163", il Sindaco di Amalfi ha ribadito "la situazione di estrema gravità legata in primis alla gestione delle emergenze sanitarie, attesa l'impossibilità materiale dei mezzi del 118 di poter transitare liberamente da e per il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Medesima situazione si riflette ovviamente nella gestione di tutte le altre emergenze legate all'ordine pubblico, alla sicurezza, al controllo del territorio e ad ogni altro verificabile scenario di rischio. Tali considerazioni, inoltre, si aggiungono ai disagi...legati alla normale prosecuzione di servizi essenziali (ad es. la frequenza scolastica) ed alle enormi preoccupazioni dell'intero settore turistico di un territorio trainante per l'economia regionale e non solo, già significativamente minato dalla perdurante pandemia. E' necessario pertanto imprimere ogni possibile impulso, anche straordinario, al fine di pervenire al ripristino della normalità nel più breve tempo possibile";
- che, con nota prot. n. 2907 del 7 febbraio 2021, il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha comunicato che "il movimento franoso che ha interessato il Comune di Amalfi in data 2 febbraio u.s. ha determinato, tra l'altro, l'interruzione della viabilità della statale SS. 163 in corrispondenza dell'uscita dalla galleria, con la conseguente impossibilità di poter raggiungere, in caso di intervento urgente di soccorso, i Comuni di Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini e parte dello stesso Comune di Amalfi, con la squadra operativa del Distaccamento VVF di Maiori, a ciò preposta per competenza territoriale. A tal fine la Scrivente fin da subito ha richiesto, con nota n. 64875 del 2/2/2021 che ad ogni buon fine si allega in copia, al Comando di Napoli, tramite la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, di poter assicurare il soccorso, nelle predette aree, mediante l'intervento della squadra del Distaccamento di Sorrento che raggiungerebbe i Comuni indicati, dal lato opposto della SS 163. Appare ovvio che tale soluzione è del tutto temporanea ed è connessa alla possibile disponibilità della squadra VVF di Sorrento, che pur ricopre per competenza un'area già di per sé estesa e complessa rientrante nella territorialità del Comando di Napoli... (omissis) E' pur vero che il Distaccamento VVF di Maiori assicura comunque un supporto alla squadra di Sorrento attraverso la viabilità secondaria del Valico di Chiunzi, ma con un notevole aumento dei tempi di intervento sicuramente non compatibili con talune gravi tipologie di soccorso quali incendi e/o incidenti stradali o soccorso a persone. Per quanto in premessa con la presente si segnala agli Enti in indirizzo la necessità di un urgente ripristino della viabilità interrotta allo scopo di poter di nuovo garantire in tempi celeri l'attività di soccorso tecnico urgente con l'impiego della squadra VVF di Maiori";



Il Presidente

- che, con nota prot. n. 28717 dell'8 febbraio 2021, la ASL di Salerno ha rappresentato “*grande preoccupazione per questa Azienda a causa della frana di Amalfi che ha di fatto diviso la costiera amalfitana (S.S.163) in due, accentuando le difficoltà derivanti dalla geografia del territorio. Si aggiungano i disagi ed anche i ritardi nelle azioni di contenimento dovuti all'emergenza Covid 19 che possono risultare rilevanti: indagine epidemiologica(contact tracing), esecuzione tamponi, visite domiciliari Usca, ricoveri (per complicità o comorbidità - pazienti in dialisi, cardiopatici, ecc.) soccorsi 118. Nei mesi scorsi, inoltre, i comuni della costiera amalfitana sono stati interessati da diversi focolai: Cetara, Maiori e Minori fino a quelli recenti (ed alcuni ancora attuali) di Praiano e Furore. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto oltre 400 positivi e alcune migliaia di contatti. Per tutte queste considerazioni l'immediata riapertura della viabilità risulta fondamentale per continuare assicurare le attività di questa Azienda, considerando anche l'imminente avvio delle campagne vaccinali per gli ultra ottantenni*”;

VISTI

- l'art.7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992) del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, a mente del quale “1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”;
- l'art. 25 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009);
- la Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 12 “*Sistema di Protezione Civile in Campania*”;

CONSIDERATO

- che l'evento sopra descritto, per natura ed estensione dei disagi e rischi subiti dalle popolazioni interessate, richiede l'intervento urgente e coordinato di più enti ed amministrazioni e deve essere prontamente fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della protezione civile;



Il Presidente

RAVVISATO

- che, nelle more della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, richiesta e sollecitata ai competenti organi ed uffici statali con gli atti sopra menzionati, occorre porre in essere senza indugio le attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio attraverso la urgente realizzazione dei lavori di messa in sicurezza per la riapertura della viabilità;
- che, nelle more della realizzazione degli interventi sopra menzionati, risulta urgente ed indifferibile, altresì, l'adozione di ogni urgente atto e provvedimento finalizzato alla definizione di modalità organizzative idonee ad assicurare, durante i tempi strettamente indispensabili, l'espletamento dei servizi pubblici essenziali in favore delle popolazioni interessate;

SENTITO

il Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione civile;

RITENUTO

- di dover disporre l'adozione, da parte della ASL di Salerno, dell'AOU Ruggi d'Aragona e della ASL Napoli 3 Sud, di concerto tra loro, di ogni atto e provvedimento necessario ad assicurare alle popolazioni insediate nel Comune di Amalfi e in quelli limitrofi - nelle more delle attività e degli interventi di urgenza necessari alla messa in sicurezza del costone e al ripristino della viabilità sulla strada statale Amalfitana 163 - la prestazione dei servizi sanitari, anche di urgenza, attraverso l'organizzazione del servizio 118 e degli ulteriori servizi sanitari;
- di dover formulare indirizzo, agli enti ed Amministrazioni a vario titolo competenti all'espletamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell'area interessata dai crolli, di assicurare la massima celerità ed efficacia degli interventi medesimi, tenuto conto dei gravi rischi, anche sanitari, connessi alla temporanea interruzione della viabilità, anche dei mezzi di urgente soccorso;

emana la seguente

ORDINANZA

1. Con riferimento all'evento franoso verificatosi nel territorio di Amalfi in data 2 febbraio 2021, nelle more della deliberazione dello stato di emergenza nazionale richiesta ai sensi dell'art.24 d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1:
 - 1.1. è **preso atto** che, per natura ed estensione dell'evento e correlati disagi e rischi, anche sanitari, subiti dalle popolazioni interessate, risulta necessario ed urgente l'intervento coordinato degli enti ed amministrazioni competenti a vario titolo per porre in essere con la massima tempestività le attività finalizzate al pronto ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio attraverso la urgente realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e riapertura della viabilità;
 - 1.2. è **formulato indirizzo** agli enti ed Amministrazioni a vario titolo competenti all'espletamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell'area interessata dai

469
14



Il Presidente

crolli di assicurare la massima celerità ed efficacia degli interventi medesimi, tenuto conto dei gravi rischi, anche sanitari, connessi alla temporanea interruzione della viabilità, anche dei mezzi di urgente soccorso;

- 1.3. **è fatto obbligo** alla ASL di Salerno, all'AOU Ruggi d'Aragona e alla ASL Napoli 3 Sud, anche di concerto tra loro, di adozione di ogni urgente atto e provvedimento finalizzato alla definizione di modalità organizzative e logistiche idonee ad assicurare le prestazioni ed i servizi sanitari, anche di soccorso urgente, nonché connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, alle popolazioni interessate, durante i tempi strettamente indispensabili degli interventi di cui ai precedenti punto 1.1 e;1.2

Il presente provvedimento è notificato alle Prefetture di Napoli e Salerno, all'ANCI Campania, al Comune di Amalfi, all'ANAS, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Soprintendenza di Salerno, alla ASL Salerno, alla ASL Napoli 3 Sud e all'AOU Ruggi d'Aragona, è trasmesso alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile per ogni adempimento di competenza ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA